



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

Area: II

UOR: Ufficio Legale e Contratti

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di custodia e portierato c/o le sedi dell'Università degli Studi di Salerno – quadriennio 2020/2024 – CIG: 8237355064";

Quesiti formulati fino al 14.04.2020

1. **D** : con riferimento all'art. 38 del Capitolato Tecnico si chiede conferma che l'offerta tecnica non dovrà superare 15 facciate formato A4, considerando che un foglio comprende due facciate (fronte/retro).

R: Si conferma quanto previsti dall'art. 38 del CSA che si richiama: *"La relazione tecnico/illustrativa dovrà essere contenuta nel numero massimo di 15 cartelle e dovrà includere e descrivere tutti i criteri di valutazione. Per cartella si intende una facciata di un foglio in formato A4, scritta in verticale con carattere Times New Roman 12, di massimo cinquanta righe."*

2. **D:**

La Scrivente Società, in relazione alla gara d'appalto in oggetto, formula il seguente quesito: All'art. 3 del disciplinare di gara è indicato un importo a base di gara di euro 2.726.967,28, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, pari ad euro 26.999,68, mentre dal quadro economico riportato all'art. 26 del Capitolato si evince che l'importo totale di euro 2.726.967,28 è già comprensivo di oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che qui vengono indicati nel diverso importo di euro 24.545,16, e ricomprenderebbe anche una quota per servizi aggiuntivi pari ad euro 245.451,60 + 2.454,52. Si chiede di chiarire quale sia il quadro economico corretto dell'appalto.

R: Si conferma l'importo a base di gara pari euro 2.726.967,28, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui euro 26.999,68 quali oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso d'asta.

Il q.e. di cui all'art. 26 del capitolato sebbene diversamente articolato è coerente con l'importo a base di gara indicato nel disciplinare. Il q.e. di cui all'art. 26 del capitolato come strutturato evidenzia che gli oneri per la sicurezza riferiti ai servizi aggiuntivi saranno remunerati solo nell'ipotesi e nella misura in cui saranno attivati detti servizi.

3. **D:**

La Scrivente Società, in relazione alla gara d'appalto in oggetto, formula il seguente quesito: Suddividendo l'importo a base d'asta di euro 2.726.967,28 per il monte ore indicato all'art. 7 del Capitolato si ricava un importo orario di venti euro l'ora, mentre l'art. 12.3 del disciplinare prevede un importo unitario di 18 euro l'ora. Si chiede conferma che l'importo orario su cui effettuare il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

ribasso sia quello ricavabile dalla suddivisione della base d'asta per il monte ore complessivo pari a 20 euro l'ora.

R: Le modalità di determinazione dell'importo posto a base d'asta sono illustrate nel CSA; in particolare sono stati evidenziati il monte ore complessivo, gli oneri della sicurezza, i servizi aggiuntivi che determinano un monte ore aggiuntivo ed i corrispondenti oneri della sicurezza. L'importo unitario posto alla base dei calcoli è il costo orario di € 18,00 Iva esclusa come indicato nel disciplinare di gara.

4. D:

Buongiorno, in relazione alla presente procedura siamo a richiedere se sia previsto un sopralluogo delle sedi dell'UNISA oggetto del servizio e chi bisogna contattare per richiederlo.

R: Non è previsto il sopralluogo assistito alle aree oggetto dei servizi in appalto che risultano comunque ben descritte ed articolate negli elaborati progettuali posti a base di gara. In ogni caso qualora l'operatore economico volesse procedere ad un sopralluogo potrà formulare richiesta all'indirizzo e-mail ufeconom@unisa.it. L'operatore riceverà le istruzioni utili per la procedura da attivare.

5. **QUESITO 1:** In relazione al paragrafo del Disciplinare di Gara Busta TECNICA VIRTUALE contenuto e modalità di redazione, si fa riferimento alla seguente: il concorrente, per consentire la valutazione dell'offerta e l'attribuzione dei punteggi previsti dai parametri di aggiudicazione riportati al paragrafo seguente, dovrà presentare una relazione tecnico-illustrativa contenuta nel numero massimo di 15 cartelle e dovrà includere e descrivere tutti i criteri di valutazione. Si chiede conferma che, poiché le 15 cartelle sono esplicative della totalità dell'offerta tecnica, siano da escludersi dal loro totale indice ed eventuale copertina.

R: Si conferma quanto previsti dall'art. 38 del CSA che si richiama: *"La relazione tecnico/illustrativa dovrà essere contenuta nel numero massimo di 15 cartelle e dovrà includere e descrivere tutti i criteri di valutazione. Per cartella si intende una facciata di un foglio in formato A4, scritta in verticale con carattere Times New Roman 12, di massimo cinquanta righe.*

L'eventuale superamento del numero massimo consentito di cartelle (15) comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio e della relativa attribuzione del punteggio, delle cartelle eccedenti. (Si precisa che non saranno presi in considerazioni allegati ad integrazione della relazione stessa)".

QUESITO 2: Si fa riferimento all'art. 6 Descrizione del Servizio, ove è riportata la seguente: SEDE DI VIA SAN ROCCO FRAZIONE PENTA DI FISCIANO (SA): l'operatore (TIPO A), in servizio 24 ore su 24 nel Campus di Fisciano, curerà, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, l'apertura e la chiusura di tutti i varchi di accesso alla sede e agli edifici. Tuttavia, all'art. 7 Quantificazione e copertura oraria del servizio non è conteggiato tale operatore nel computo delle ore complessive. Si chiede se trattasi di refuso e, in caso affermativo, si chiede di avere tale integrazione alle ore complessive previste per la totalità del servizio.

R: Non si tratta di un refuso. *"L'operatore (TIPO A), in servizio 24 ore su 24 nel Campus di Fisciano, curerà, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, l'apertura e la chiusura di tutti i varchi di accesso alla sede e agli edifici."* Non sono previsti operatori aggiuntivi ma le attività presso la sede di Penta sono svolte dall'operatore in servizio presso il campus di Fisciano e, pertanto, non sono previste ore aggiuntive.

6. D:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Come noto, tra le misure adottate dal Governo per il contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 vi è anche l'art. 103 del decreto legge del 22 marzo 2020 n. 18, con il quale è stata prevista la sospensione di tutti i termini delle procedure di affidamento dei contratti pubblici dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020. Tale norma, come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 marzo 2020, riguarda anche le procedure di gara e, in particolare, sospende anche la decorrenza dei termini per la presentazione dell'offerta. A fronte delle suesposte ragioni quindi, la scrivente chiede che, in attuazione della normativa sopra richiamata, venga riconosciuto il nuovo termine di scadenza della gara, in luogo di quello originariamente fissato, tenendo conto dei 52 giorni di sospensione previsti dall'art. 103 del decreto legge del 22 marzo 2020 n. 18. Ad avvalorare la suesposta istanza concorre altresì l'ulteriore argomento per cui, con specifico riferimento alle procedure di gara, il quasi integrale divieto di circolazione per le persone e la sospensione delle attività produttive non essenziali stabilita con la medesima normativa emergenziale, e prorogata al 03/05/2020 con D.P.C.M del 10/04/2020, nonché l'impossibilità attuale di recarsi presso il proprio ufficio (all'interno del quale si trovano gli strumenti software ed hardware necessari ed adeguati per la presentazione ed il caricamento delle offerte), così come di lavorare a stretto contatto con i colleghi per la predisposizione delle offerte, rende estremamente difficoltoso, se non impossibile, partecipare alle procedure di gara lavorando, come è per la gran parte dei dipendenti della scrivente, in regime di lavoro agile. Si invita pertanto codesta Amministrazione a voler indicare il nuovo termine di scadenza della procedura di gara che tenga conto della sospensione disposta dal d.l. n. 18/2020, in modo tale da garantire al meglio anche l'applicazione del principio di par condicio, che rischia altrimenti di essere pregiudicato qualora permanesse l'attuale incertezza sull'effettiva data di scadenza del termine di partecipazione. Certi di un positivo accoglimento di quanto qui esposto

R. Si comunica che con D.D.G. rep.1128 del 23.04.2020 i termini perentori per la formulazione delle offerte telematiche sono stati prorogati al 19.06.2020 ore 13:00.

7. D:

Con il presente quesito si chiede di sapere se in merito al requisito previsto dall'art. 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA lettera b) del disciplinare il concetto di "attività analoghe" possa riferirsi ad un servizio di "presidio e piantonamento" eseguito nell'ambito di un appalto avente ad oggetto l'attività di vigilanza. Come è noto all'interno dei contratti di appalto attinenti la vigilanza viene spesso ricompresa anche un'attività di piantonamento che concretamente è assimilabile al concetto di "presidio" dei locali. Tale prestazione si sostanzia in una attività di gestione dei punti di accesso e di assistenza per le attività volte alla reception degli utenti. Ovviamente in caso di riscontro positivo il fatturato utile alla dimostrazione del requisito sarà da intendersi esclusivamente quello maturato nella gestione del solo servizio di piantonamento, rimanendo al contrario escluso quello inerente i differenti servizi oggetto del contratto generale. Si ritiene che il concetto di analogia in materia di contratti pubblici debba essere inteso in senso estensivo - così come più volte ribadito dalla giurisprudenza (cfr. Tar Toscana, sent. n. 132/2018 e n. 1371/2017) - e pertanto in un caso come quello prospettato deve essere ammessa la dimostrazione della pregressa capacità tecnico-professionale con servizi assolutamente sovrapponibili a quelli oggetto di gara, anche se eseguiti in virtù di un contratto di appalto nominalmente di vigilanza

R: Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato la nozione di **“servizi analoghi” non deve essere assimilata a quella di “servizi identici”**, dovendo ritenersi soddisfatta la prescrizione della legge di gara tutte le volte in cui il concorrente abbia dimostrato lo svolgimento di **servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale** cui afferisce l'appalto. Inoltre **“il concetto di “servizio analogo” deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste**, tenendo conto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, **l'apertura del mercato attraverso l'ammissione** alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità.